

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO INSEDIATIVO

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 33

Regimi normativi

1. Le indicazioni di cui all'art. 5 assumono, a seconda delle diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto insediativo delle singole parti del territorio regionale, la denominazione di "Conservazione", "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" di tipo A e di tipo B, "Trasformabilità" e "Trasformazione".
2. Tali indicazioni investono le componenti del paesaggio costituite dalle aree urbane, dai nuclei isolati, dagli insediamenti diffusi, dagli insediamenti sparsi, dalle aree non insediate, dalle attrezzature ed impianti - esclusi quelli assoggettati alle speciali disposizioni di cui al Capo VI del presente Titolo -, dai manufatti emergenti e loro sistemi, dalle colture agricole.

Sezione II - Aree Urbane

Art. 34

Generalità

1. Le aree urbane, in relazione al diverso significato che le stesse assumono nella configurazione del paesaggio, sono distinte in strutture urbane qualificate, parchi urbani, valori di immagine e tessuti urbani.